

LE NOTIZIE TECNICHE



I.R.
Photos designed by Freepik

TECNICO-ECONOMICO E CAA

- PAC 2021: avviato il pagamento dell'anticipo
- PSR 2021-2022- bandi aperti a dicembre per giovani e investimenti
- Nuova sabatini: rifinanziata con ulteriori 300 milioni
- Il MISE istituisce un fondo per gli investimenti innovativi destinati alla trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli
- Il diritto di prelazione in caso di nuovo affitto

AMBIENTE ED ENERGIA

- PM10 - Misure straordinarie per la qualità dell'aria: attenzione alle limitazioni del periodo 1° ottobre-30 aprile
- PM10 e zootecnia - spargimento di liquami con interrimento immediato nel caso di allerta arancio e rosso
- Quarto programma d'azione Nitrati: divieti stagionali di spandimento degli effluenti e dei concimi azotati. Obbligo di in-

terrimento dell'urea

- Concessione dei terreni per lo spargimento degli effluenti zootecnici

LAVORO E PREVIDENZA

- Esonero contributivo per l'assunzione di giovani. Le istruzioni dell'Inps
- Esonero contributivo per le mensilità di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021. Aperta la procedura inps per la presentazione delle domande
- Filiera agrituristica e vitivinicola: esonero contributivo per il mese di febbraio 2021

FISCALE

- Credito d'imposta 4.0: disponibile il modello per il monitoraggio
- Bonus risparmio idrico

PAC 2021: avviato il pagamento dell'anticipo

Dal 16 ottobre gli Organismi pagatori possono procedere all'erogazione dell'acconto sugli aiuti PAC.

L'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), valutata la situazione relativa ai controlli delle superfici, onde evitare recuperi di somme non dovute, ha deciso di erogare il 60% del pagamento base e del greening. Stesso ammontare dell'anticipo per le misure dello sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali. Le domande appartenenti al regime del piccolo agricoltore verranno liquidate a saldo a partire dal mese di dicembre.

La novità di quest'anno è costituita dall'anticipo del pagamento dell'acconto dell'aiuto accoppiato relativo alla barbabietola da zucchero (art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013).

Dal pagamento anticipato restano esclusi, ad eccezione della misura relativa alla barbabietola da zucchero, i pagamenti per il sostegno accoppiato; il pagamento per i giovani agricoltori, atteso che l'esatta determinazione degli importi erogabili per i suddetti regimi presuppone la conclusione di tutti i controlli amministrativi a livello nazionale,



al fine di garantire il rispetto del plafond massimo di spesa. Sono inoltre esclusi dal pagamento anticipato tutti i beneficiari per i quali sono rilevate anomalie che non consentono il pagamento del regime degli aiuti diretti.

PSR 2021-2022

Bandi aperti a dicembre per giovani e investimenti

Come abbiamo già anticipato, i nuovi bandi del PSR per l'inserimento dei giovani agricoltori, per gli investimenti nelle aziende agricole, nelle cooperative e nell'agroindustria verranno aperti tra fine novembre e inizio dicembre. Ci sarà poi tempo dai 90 ai 120 giorni (in relazione alle misure scelte) per presentare le domande di intervento. Molto interessante è inoltre la dote finanziaria che la Regione metterà a disposizione con questi bandi, pari ad oltre 150

milioni, un importo rilevante, che consentirà a molte aziende di realizzare gli investimenti con il supporto del Piano di sviluppo rurale. In particolare saranno aperti i bandi per le seguenti misure:

- 3.2.1. - **Informazione e promozione sui regimi di qualità (sostegno ai consorzi di tutela per l'attività di promozione);**
- 4.1.1. - **Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda** comprendente tutti i focus area: 

- ▶ 2A - investimenti aziendali
- 2B - pacchetto giovani;
- 5A - irrigazione;
- 5D - contenimento delle emissioni inquinanti-copertura vasche liquami.
- 4.2.1. - **Investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli (imprese agroalimentari);**
- 6.1.1. - **Innesamento di giovani agricoltori;**
- 6.4.1. - **Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole (agricoltura sociale, agriturismo, produzione di energie rinnovabili);**

Le aziende interessate devono quindi programmare i loro investimenti, predisporre per tempo i progetti, acquisire le autorizzazioni e quanto altro necessario al fine essere pronti quando verranno aperti i termini per la presentazione delle domande. Come sempre, per informazioni e per la necessaria consulenza le aziende interessate possono rivolgersi agli uffici di Confagricoltura.



Nuova sabatini: rifinanziata con ulteriori 300 milioni

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato ulteriori 300 milioni di euro per la nuova Sabatini, che si aggiungono ai 425 milioni di euro già assegnati alla misura.

Come è ormai noto a molti, l'agevolazione messa a disposizione dal MISE rivolta alle piccole e medie imprese (PMI), sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. Non sono ammesse le spese relative a terreni e fabbricati, a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a "immobilizzazioni in corso e acconti". Il finanziamento, che può essere assistito



dalla garanzia del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso, deve essere: di durata non superiore a 5 anni; di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro; interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

L'ammontare del contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali (tecnologie "industria 4.0").

Il MISE istituisce un fondo per gli investimenti innovativi destinati alla trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto che attiva, con una dotazione di 5 milioni di euro, un fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole.

Il Fondo, gestito dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione

di prodotti agricoli con lo scopo di favorire la realizzazione di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30% delle spese ammissibili, ovvero del 40% nel caso di spese riferite all'acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali. Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.

I beni, materiali e immateriali, devono essere tra quelli ricompresi nell'allegato A e B del Decreto e acquistati successivamente alla data



di presentazione della domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione.

L'investimento relativo all'acquisizione dei beni deve essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli; essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione ed essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo. Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello. I termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese di cui daremo repentina comunicazione.

Il diritto di prelazione in caso di nuovo affitto

Dopo vent'anni dalla sua introduzione, sembra essere suonato l'ultimo rintocco per la prelazione in caso di nuovo affitto disciplinata dall'art. 4bis della legge 203/1982.

Si era nel 2001. L'obiettivo del legislatore era quello di modernizzare il settore agricolo. L'art. 5 d. lgs. 228/2001 introduceva il nuovo art. 4bis della legge 203/1982, con cui era riconosciuto un nuovo diritto di prelazione a favore dell'affittuario nel caso in cui il concedente volesse stipulare un nuovo contratto d'affitto. Lo scopo era quello di rispondere all'esigenza di continuità dell'impresa agricola, consentendo ai titolari del diritto di prelazione di proseguire il rapporto di affitto avente ad oggetto un determinato fondo rustico anche oltre la scadenza.

La prelazione sorgeva se il proprietario, alla scadenza del contratto, avesse inteso concedere in affitto il fondo a terzi con conseguente obbligo di comunicare al conduttore le offerte ricevute, almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto, sì da essere preferito al terzo offerente. Nel caso in cui la comunicazione fosse stata omessa o il proprietario avesse affittato i terreni nei sei mesi successivi alla scadenza, l'affittuario conservava il diritto di prelazione e aveva diritto a sostituirsi al terzo entro l'annata agraria successiva.

La disposizione non ha avuto vita facile, poiché, sin dalla sua entrata in vigore, è stata colpita da svariate critiche di incostituzionalità e la sua applicazione è, ormai, giunta al tramonto.

Il colpo di grazia sembra essere stato assestato da una recente pronuncia della Sezione Terza della Suprema Corte di Cassazione: la n. 25351 del 20.09.2021.

Andando ben oltre l'unico precedente in materia (la sentenza n. 10818 del 08.06.2004), i giudici di legittimità hanno stabilito che, per sorgere, il diritto di prelazione in caso di nuovo affitto richiede tre condizioni, che devono sussistere in modo congiunto:

- il proprietario deve aver ricevuto offerte di affitto da parte di terzi;
- il proprietario non deve aver comunicato all'affittuario le offerte ri-



- cevute, almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto;
- il proprietario deve aver concesso il fondo in affitto a terzi entro i sei mesi dalla scadenza del contratto.

La mancanza di una sola delle tre condizioni esclude il diritto di prelazione in capo al vecchio affittuario. La conseguenza è presto detta: "si deve escludere, sulla base del testo di legge, che sussista in capo al locatore l'obbligo di comunicare anche le proposte contrattuali a lui pervenute dopo la scadenza del termine di novanta giorni antecedenti la scadenza del contratto e, a maggior ragione, quelle pervenute nei sei mesi successivi alla scadenza".

La scelta della giurisprudenza di legittimità si fonda su un mero dato temporale. Se un'offerta giunge prima dei novanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, il diritto di prelazione si conserva. Se l'offerta è successiva a quel termine, la prelazione scompare.

La sentenza impone, infine, all'affittuario di dover dimostrare che l'offerta sia giunta prima dei novanta giorni se vuole far valere, in sede processuale, la presunta lesione del diritto di prelazione.

3

PM10 – Misure straordinarie per la qualità dell'aria. Attenzione alle limitazioni del periodo 1°ottobre-30 aprile

I SETTORI COINVOLTI SONO TRASPORTI, RISCALDAMENTO E ZOOTECNIA


Sono in vigore le misure straordinarie per la qualità dell'aria approvate con Deliberazione della Regione Veneto n. 238 del 2 marzo 2021, la quale introduce particolari limitazioni nel periodo 1° ottobre - 30 aprile di ogni anno per i settori ritenuti responsabili delle emissioni di PM10 in atmosfera (polveri sottili).

L'adozione delle misure straordinarie si è resa necessaria per rispondere alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea che condanna lo Stato Italiano per la violazione "sistematica e continuata" delle disposizioni della Direttiva 2008/50ce.

Le misure intervengono nei settori ritenuti più inquinanti ed integrano quanto già previsto dall'Accordo di Bacino Padano (approvato con DGR n. 836/2017), dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (approvato con DCR n. 90/2016) e di quanto già

attivato dalle amministrazioni comunali nel corso dell'ultimo triennio. Il piano straordinario prevede che determinate azioni di contenimento si applichino dal 1 ottobre al 30 aprile di ciascun anno e, a seconda delle condizioni ambientali, in tale periodo verrà emesso da parte di Arpav il Bollettino Livelli di allerta PM10 (https://www.arpav.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php) con l'attivazione delle segnalazioni a semaforo. Le nuove misure per il contenimento delle emissioni di particolato atmosferico (PM10) si applicano a tutto il territorio di pianura del Veneto. Sono esclusi i comuni ricadenti nella zona "Prealpi e Alpi" e Zona Fondovalle. Riportiamo nello specifico la regolamentazione prevista per ciascun settore.

Per viabilità e trasporti, nei comuni con più di 30.000 abitanti e agglomerati, dal 1 ottobre al 30 aprile, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, non si potrà circolare con veicoli privati e com-



mercials fino a Euro 4 Diesel ed Euro 1 Benzina. Limitazione che, in condizioni di livello di allerta ARANCIO e allerta ROSSO, verrà estesa fino all'euro 2 Benzina e all'euro 5 Diesel.

Nei comuni tra 10.000 e 30.000 abitanti, sempre dal 1° ottobre al 30 aprile, le limitazioni riguardano i veicoli a Benzina Euro 1 e Diesel fino ad Euro 2.

Inoltre per i comuni sopra i 30.000 abitanti sarà proposta una domenica ecologica al mese.

Per il riscaldamento a biomassa sono previsti interventi volti a ridurre le emissioni di PM10 derivante dalla combustione di biomasse per cui, in funzione dell'attivazione dei livelli emergenziali, sarà fatto divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 3 stelle in caso di allerta VERDE e inferiore alle 4 stelle in caso di allerta superiore al VERDE. Ciò vale nel caso in cui siano presenti impianti di riscaldamento alternativi.

In condizione di allerta superiore a VERDE sarà necessario abbassare di 1° C le temperature nelle abitazioni ed edifici pubblici.

Sono previsti incentivi per la rottamazione delle stufe con classificazione < 3 stelle.

Vietato bruciare residui vegetali - Le misure straordinarie per la qualità dell'aria prevedono anche un periodo di divieto di combustione dei residui vegetali (es. patate) a partire dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno. Al di fuori di questo periodo di divieto, rimane la possibilità di abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro di materiale vegetale, come riportato all'art.182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

PM10 e zootecnia

4

SPARGIMENTO DI LIQUAMI CON INTERRAMENTO IMMEDIATO NEL CASO DI ALLERTA ARANCIO E ROSSO


Per le pratiche agricole e zootecniche, le misure straordinarie prevedono interventi finalizzati a ridurre le emissioni di ammoniaca, in quanto precursore di PM10.

Nella sostanza, nel periodo 1° ottobre-15 aprile, qualora Arpav comunichi l'allerta ARANCIO e ROSSO, è vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza interrimento immediato. Con allerta verde l'interrimento immediato è consigliato. Fatti salvi i periodi di divieto di spargimento stabiliti dal piano d'azione sui nitrati (vedi articolo successivo) e l'obbligo d'interrimento immediato nei giorni di allerta, negli altri momenti lo spargimento deve sempre avvenire entro 24 ore dallo spargimento.

Al fine di dare seguito alle nuove disposizioni dal 1° ottobre è necessario consultare il NUOVO Bollettino Agrometeo-Nitrati di ARPAV collegandosi al seguente indirizzo: <https://www.arpav.veneto.it/bolagro/agrometeonitrati/nitrati.htm>, oppure più agevolmente è possibile scaricare sul proprio telefono cellulare l'applicazione (APP) "App ARPAV Agrometeo Nitrati" scaricabile da GOOGLE PLAY sia per Android sia per Iphone. Nel nuovo Bollettino potranno accendersi due nuovi segnali:

Colore blu = obbligo iniezione/interrimento immediato di liquami e assimilati

Colore azzurro = suggerimento di iniezione/interrimento immediato di liquami e assimilati.



AGROMETEO NITRATI INTEGRATO PM10

APP ARPAV NITRATI

Bollettino Agrometeo Nitrati - Comune di BELLUNO (Zona vuln.) *
 Martedì 21: DIVIETO
 Mercoledì 22: PERMESSO
 Venerdì 17: DIVIETO
 Sabato 18: PERMESSO
 GIORNI DI DIVIETO RESIDUI: 62

Bollettino Agrometeo Nitrati - Comune di Adria
 Martedì 21: DIVIETO
 Mercoledì 22: PERMESSO
 GIORNI DI DIVIETO RESIDUI: 90

Bollettino Agrometeo Nitrati - Comune di VERONA
 Martedì 21: DIVIETO
 Mercoledì 22: PERMESSO
 GIORNI DI DIVIETO RESIDUI: 90

LEGENDA

- NF: Divieto di spandimento
- F: Possibilità di spandimento
- PM10: Obbligo iniezione/interrimento immediato liquami e assimilati
- Tendenza previsionale al divieto di spandimento
- Tendenza previsionale alla possibilità di spandimento
- Suggerimento di iniezione/interrimento immediato liquami e assimilati
- Divieto assoluto di spandimento
- Non soggetto a divieti inerenti lo spandimento

Quarto programma d'azione Nitrati: divieti stagionali di spandimento degli effluenti e dei concimi azotati. Obbligo di interrimento dell'urea

Con l'approvazione del Quarto Programma d'Azione Nitrati (DGR n. 813 del 22 giugno 2021) sono state introdotte alcune novità riguardanti le concimazioni, che interessano i terreni situati in zona vulnerabile e anche quelli situati in zona non vulnerabile. In particolare:

- fertilizzanti azotati: è stato introdotto divieto di spandimento stagionale e l'obbligo di rispetto della distanza di 5 metri da corsi d'acqua (precedentemente il divieto riguardava solo le zone vulnerabili);
- ammendanti compostati: è stato introdotto divieto di spandimento

- stagionale;
- fanghi di depurazione: è introdotto divieto di spandimento stagionale. Nella tabella sottostante sono riassunti i periodi di divieto di spandimento secondo il Quarto Programma d'Azione Nitrati. Altra novità introdotta, valida sia in Zona Vulnerabile ai Nitrati che in Zona Ordinaria, riguarda le tecniche di distribuzione dei fertilizzanti a base di urea, i quali devono essere incorporati nel suolo simultaneamente allo spandimento o entro le 24 ore successive.

TABELLA DIVIETI STAGIONALI DI SPANDIMENTO PER TIPO DI FERTILIZZANTE E TIPO DI ZONA

ZONA ORDINARIA		
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati	60gg	1 dicembre - 31 gennaio
Acque reflue	60gg	1 dicembre - 31 gennaio
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata	60gg	1 dicembre - 31 gennaio
Letami e assimilati	-----	Nessun divieto*
Fertilizzanti azotati di cui al d.lgs n 75/2010 e regolamento UE 1009/2019	60gg	1 dicembre - 31 gennaio**
- Di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto del D.Lgs n. 75/2010 con N totale <2.5%	30gg	15 dicembre - 15 gennaio**
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	60gg	1 dicembre - 31 gennaio
*previo rispetto di tutte le condizioni di divieto descritte agli articoli 4 e 5		
** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50kg N/ha distribuito in due interventi		

5

ZONA VULNERABILE			
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	BOLLETTINO AGROMETEIO
Liquami e assimilati: acque reflue (DM 25/02/2016)	120gg	1° novembre - fine febbraio	NO
Liquami e assimilati: acque reflue (DM 25/02/2016) in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicaia e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente: su terreni con presenza di residui colturali, in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipato o autunnale posticipata	90gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI ***
Letami e assimilati (DM 25/02/2016)	90gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI ***
Letame bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/02/2016)*	30gg	15 dicembre - 15 gennaio	NO
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/02/2016)	120gg	1° novembre - fine febbraio	NO
Fertilizzanti azotati di cui al d.lgs n. 75/2016 e regolamento UE 1009/2019**	90gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI ***
- Di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto del D.Lgs n.75/2010 con N totale ≤ 2.5%**	30gg	15 dicembre - 15 gennaio	NO
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	120gg	1° novembre - fine febbraio	NO
*solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avicendati e nel caso di pre-impianto colture orticole			
**sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50kg N/ha distribuito in due interventi			
***in caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo il divieto si applica dal 1° Novembre al 31 gennaio			

Concessione dei terreni per lo spargimento degli effluenti zootecnici. L'atto di assenso deve valere per l'intero anno

L'entrata in vigore del Quarto Programma d'Azione Nitrati (DGR n. 813 del 22 giugno 2021):

porta delle novità anche per la cessione dei terreni in assenso per lo spargimento degli effluenti zootecnici.

L'atto di assenso dovrà avere una durata minima di 1 anno e massima di 5 anni. Inoltre dovrà garantire la cessione dei terreni per l'intero anno civile (dal 01 gennaio al 31 dicembre), escludendo frazioni d'anno. Infine, la validità dell'atto di assenso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione (ad esempio: un atto di assenso sottoscritto ad agosto 2022 sarà valido a partire dal 01 gennaio 2023).

Secondo quanto previsto nel Quarto Programma d'Azione Nitrati l'azienda produttrice di effluenti deve comunicare al soggetto che concede i terreni, gli interventi di distribuzione agronomica di effluenti zootecnici/digestato/acque reflue effettuati al fine di garantire la corretta informazione per il rispetto del MAS (Massima Applicazione Standard); deve inoltre garantire il non superamento dell'apporto di

azoto al campo di 170 kg di azoto annui per ettaro in zona vulnerabile, oppure di 340 kg di azoto annui per ettaro in zona ordinaria.

- il **soggetto concedente** i terreni in assenso deve recepire dall'utilizzatore degli stessi terreni le informazioni sugli interventi di spandimento agronomico effettuati e non può spargere effluenti zootecnici di altre aziende, ma può effettuare concimazioni chimiche integrative garantendo il rispetto del MAS delle colture (vedi tabella MAS).

- **sono escluse dalla concessione** in asservimento le porzioni di particelle catastali, ovvero una particella catastale non può essere concessa in asservimento a più soggetti, né può risultare parte in asservimento e parte no.

- **per chi ha attivato impegni PSR** di superficie con Misure Agroclimatiche Ambientali (es. prati) non può concedere in asservimento le superfici ad impegno.

Per ulteriori chiarimenti gli agricoltori interessati possono rivolgersi agli uffici di Confagricoltura.

6 Esonero contributivo per l'assunzione di giovani. Le istruzioni dell'Inps

L'INPS ha finalmente fornito le istruzioni per gli adempimenti connessi all'esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro per le assunzioni, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, di giovani con meno di 36 anni di età, effettuate negli anni 2021 e 2022 (*Legge di Bilancio 2021 art. 1, c. 10-15, legge n. 178/2021). Sono esclusi i soli rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.

Lo scorso 16 settembre la misura agevolativa è stata autorizzata dalla Commissione europea, anche se solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2021 (termine finale di operatività del cosiddetto "Quadro temporaneo degli aiuti COVID", nel quale la misura rientra). Pertanto il messaggio INPS riguarda soltanto i rapporti di lavoro instaurati nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021, mentre per le nuove assunzioni effettuate nel 2022 occorrerà attendere una nuova autorizzazione UE.

Vediamo le questioni di maggior rilievo. L'agevolazione spetta per 36 mesi (48 mesi nelle regioni svantaggiate del Sud) nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L'esonero spetta anche per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine. L'agevolazione contributiva spetta a tutti i datori di lavoro del settore privato - imprenditori e non imprenditori - compresi i datori di lavoro agricolo. Da sottolineare che l'esonero non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle



zone svantaggiate, né con gli incentivi previsti per l'assunzione di donne.

Il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto:

- da un lato ai principi generali in materia di incentivi all'assunzione (DURC; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di

lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);

- dall'altro, al rispetto di specifiche condizioni previste dalla legge di bilancio 2021. Tra queste, va segnalato che il lavoratore da assumere non deve essere stato occupato, nel corso della sua vita lavorativa, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al riguardo, la circolare INPS precisa altresì che i periodi di apprendistato, i rapporti di lavoro intermittenti a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione. Allo stesso modo non impedisce l'accesso all'incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quali, ad esempio, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma.

Esonero contributivo per le mensilità di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021. Aperta la procedura Inps per la presentazione delle domande

Con il messaggio INPS n. 3774 del 4 novembre 2021 l'Istituto ha dato il via alla possibilità di presentare le domande per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, riconosciuto dagli artt. 16 e 16-bis del DL n.137/2020. L'istanza di sgravio va presentata entro il prossimo 4 dicembre.

Si ricorda che l'esonero è riconosciuto con riferimento sia alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro, sia alla contribuzione relativa ai lavoratori autonomi in agricoltura (imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) delle aziende la cui attività è identificata dai codici Ateco indicati nell'Allegato 3 del decreto-legge n. 137/2020, riportato anche nella circolare INPS n. 131/2021.

Ai datori di lavoro sarà data comunicazione degli importi autorizzati in via definitiva a mezzo posta elettronica certificata, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di

riferimento (gli esiti delle domande presentate saranno, comunque, consultati dal "Portale inps delle Agevolazioni" dal ns. Ufficio Pagine Sindacale). Entro 30 giorni da tale comunicazione, i beneficiari dell'esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l'importo autorizzato. I contribuenti che hanno già effettuato i versamenti in misura superiore a quella risultante a seguito dell'applicazione dell'esonero potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.

Per i lavoratori autonomi agricoli, invece, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell'ammontare dell'importo residuo da versare con riferimento alla IV rata dell'emissione del 2020 (interessata dall'esonero per i mesi di novembre e dicembre 2020) e dell'importo autorizzato con riferimento al mese di gennaio 2021. Gli esiti delle domande saranno, in ogni caso, consultabili nei canali di "Comunicazione bidirezionale". Il contribuente è tenuto a pagare le rate già scadute entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, riducendo le rate da versare di un importo pari all'esonero autorizzato.

Filiera agrituristica e vitivinicola: esonero contributivo per il mese di febbraio 2021

7

La Circolare INPS n. 156 del 21 ottobre 2021 fornisce indicazioni in materia di esonero contributivo per il periodo di febbraio 2021 a favore delle imprese delle filiere agricole dei settori agrituristico, vitivinicolo e di produzione di birra.

Le aziende interessate sono quelle con i seguenti codici Ateco:

- 01.21.00 Coltivazione di uva
- 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
- 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
- 11.05 Produzione di birra
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

Il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi agricoli, agli Imprenditori Agricoli Professionali, Coltivatori Diretti, ai mezzadri e coloni. Le imprese agricole che esercitano più attività agricole identificate in ulteriori codici ATECO e che svolgono l'attività agricola identificata dal codice ATECO 01.21.00 "Coltivazione di uva", ovvero l'attività di agriturismo identificata dai codici ATECO 55.20.52 e/o 56.10.12, l'esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell'azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività agricole esercitate complessivamente dall'impresa e delle attività di agriturismo connesse.

L'esonero viene riconosciuto per la mensilità di febbraio con esclusivo riferimento alla contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni e riduzioni delle aliquote previste dalla vigente normativa (per i datori di lavoro agricolo) e nella misura di un dodicesimo della contribuzione



dovuta con riferimento a ciascun mese in cui l'esonero è fruibile (per i lavoratori autonomi).

Potranno accedere all'esonero contributivo le aziende in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC), in assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e che rispettano degli accordi e contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali.

I lavoratori autonomi dovranno essere in possesso del DURC regolare.

Credito d'imposta 4.0: disponibile il modello per il monitoraggio

In questi giorni il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione il modello da utilizzare per comunicare i dati relativi agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta 4.0.

La comunicazione è finalizzata al monitoraggio degli investimenti, e non costituisce una condizione necessaria per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale.

Il modello è disponibile al link <https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2042769-decreto-direttoriale-6-ottobre-2021-modello-comunicazione-credito-d-imposta-beni-strumentali>. Deve essere compilato per i beni strumentali di cui alle Tabelle A e B della Legge Finanziaria 2017, restano quindi esclusi i "beni generici". I dati da indicare sono quelli anagrafici dell'impresa e relativi ai beni oggetto dell'investimento. Il modello va spedito tramite PEC all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it, previa apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante dell'impresa.

Si deve fare particolare attenzione alle date di scadenza:

- 30/11/2021 per gli investimenti effettuati nel periodo 16/11-



- 31/12/2020 in riferimento alla Legge di Bilancio 2021
- 31/12/2021 per gli investimenti effettuati in riferimento alla precedente Legge di Bilancio 2020.

8

Bonus risparmio idrico

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Transizione Ecologica inerente l'Erogazione del bonus idrico 2021. Il bonus, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 ed è finanziato con una dotazione pari a 20 milioni di euro circa.

Il bonus può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse stanziato.

Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell'istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

In particolare, a ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico al rimborso delle spese sostenute per:

- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;



- la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

I rimborsi sono emessi secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse.

Va tenuto presente che il bonus idrico è alternativo e non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione degli stessi beni (ad esempio Bonus Ristrutturazione 50%).

Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari presentano istanza registrandosi su di un'applicazione web, denominata "Piattaforma bonus idrico", accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica che sarà disponibile entro 60 giorni dalla data di registrazione del decreto ministeriale.